

Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 20 gennaio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

Art. 4

¹ In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI³, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio.

² Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

- a. la loro formazione continua a essere garantita;
- b. l'azienda è stata chiusa a seguito di una decisione delle autorità; e
- c. l'azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.

Art. 8g

1 RS 837.033
2 RS 837.0
3 RS 837.0

¹ In deroga all'articolo 35 capoverso ¹^{bis} LADI⁴, la perdita di lavoro di oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro può superare quattro periodi di conteggio tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021.

² Dal 1° aprile 2021 i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto per i quali tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 la perdita di lavoro è ammontata a oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda non sono computati nel calcolo del diritto a quattro periodi di conteggio di cui all'articolo 35 capoverso ¹^{bis} LADI.

Art. 8i cpv. 1 e 4

¹ In deroga agli articoli 34 capoverso 2 e 38 capoverso 3 lettera b LADI⁵, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l'indennità per lavoro ridotto è versata in forma forfettaria.

⁴ Se l'azienda presenta redditi modesti secondo l'articolo 17a lettera a numeri 1 e 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria separatamente per ogni categoria di reddito.

Art. 9 cpv. 3^{bis}, 6 e 7

³^{bis} Fatti salvi i capoversi ⁴^{bis}-7, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2023.

⁶ L'articolo 3 ha effetto sino al 31 marzo 2021.

⁷ L'articolo 4 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

II

L'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 1983⁶ è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2 e 57a cpv. 1

Abrogati

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 21 gennaio 2021 alle ore 00.00⁷.

² Gli articoli 3 e 8g entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020.

⁴ RS 837.0

⁵ RS 837.0

⁶ RS 837.02

⁷ Pubblicazione urgente del 20 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

³ Gli articoli 50 capoverso 2 e 57a capoverso 1 dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione (cifra II) entrano retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 e hanno effetto sino al 31 marzo 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

20 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr